



ORDINANZA MUNICIPALE

concernente le tasse delle canalizzazioni

Il Municipio di Serravalle richiamati:

- l'art. 192 della Legge organica comunale (LOC) del 10.03.1987;
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale (RALOC) del 30.06.1987;
- il Regolamento comunale delle canalizzazioni del 03.11.2013;
- nonché ogni altra norma applicabile alla fattispecie

d e c r e t a

Art. 1 Campo d'applicazione

La presente Ordinanza stabilisce le tasse delle canalizzazioni e le modalità d'incasso.

Art. 2 Tassa di allacciamento

Al momento dell'allacciamento alla canalizzazione pubblica è esigibile una tassa pari al 3‰ del valore di stima del fabbricato, manufatto o fondo aperto allacciato, ritenuto un minimo di chf 500.- ed un massimo di chf 1'500.-.

Art. 3 Tassa d'uso

La tassa d'uso è fissata a chf 0.70 per metro cubo di acqua potabile o industriale consumata, ritenuto un minimo annuale di chf 55.-.

Art. 4 Tassa di allacciamento provvisorio

La tassa unica d'allacciamento provvisorio (immissione acque provenienti da cantieri) è fissata in chf 100.-.

Art. 5 Imposta sul valore aggiunto (IVA)

L'imposta sul valore aggiunto è esclusa dagli importi di cui sopra e viene addebitata a parte, nel modo e nella percentuale previsti dalle relative disposizioni federali.



Art. 6 Esigibilità e notifica delle tasse

¹ Le tasse sono dovute dal proprietario di fondi. In caso di cambiamento di proprietà, l'importo è calcolato pro rata, con effetto dall'inizio del mese successivo.

² La tassa d'uso viene emessa una volta all'anno ed è esigibile entro 30 giorni dalla fatturazione.

Art. 7 Entrata in vigore

La presente Ordinanza annulla e sostituisce ogni altra disposizione contraria o incompatibile ed entra in vigore al termine del periodo di pubblicazione, con effetto al 1. gennaio 2025, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

Il Municipio

Approvata dal Municipio con risoluzione no. 461 del 9 dicembre 2025

Serravalle, 11 dicembre 2025